



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 365 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 23/07/2010

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MORFASSO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 27 NOVEMBRE 2008, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008.**

L'anno DUEMILADIECI addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

<b>TRESPIDI MASSIMO</b>	<b>PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</b>	<b>Presente</b>
<b>PARMA MAURIZIO</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>Presente</b>
<b>ALLEGRI DAVIDE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BARBIERI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BURSI SERGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GALLINI PIERPAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PAPARO ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PASSONI PAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>POZZI FILIPPO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.



**Oggetto: Variante al Piano regolatore generale del Comune di Morfasso, adottata con atto del Consiglio comunale n. 74 del 27 novembre 2008, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000. Formulazione osservazioni, parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.**

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- con nota del 15/05/2009 (n. 42570 di prot. prov.le del 20/05/2009) il Comune di Morfasso ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, da parte del Consiglio comunale (atto n. 74 del 27/11/2008), di una variante al Piano regolatore generale (PRG), integrando successivamente la documentazione con nota del 18/03/2010 (prot. Prov.le n. 24430 del 25/3/2010);
- la variante in oggetto propone una diversa classificazione di alcuni fabbricati come "edifici di valore testimoniale" di cui all'art. 50 delle NTA, in considerazione delle loro caratteristiche di valore storico-testimoniale;

### Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del comune di Morfasso è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante specifica di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

**Atteso che**, come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con nota del 15/05/2009 (prot. n. 2832), qui pervenuta in data 20/05/2009, prot. prov. n. 42570, il Comune di Morfasso ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di piano all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA e all'Autorità d'Ambito di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

### Preso atto:

- dell'attestazione (in atti) resa in data 15/05/2009 dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Morfasso in ordine alla comunicazione inviata alle Autorità militari relativamente all'adozione e al deposito della Variante;
- della certificazione, resa contestualmente dal medesimo Responsabile, in merito all'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla variante, di vincoli di trasferimento, nonchè in merito alla presenza di uno dei fabbricati oggetto della variante all'interno dell'abitato di Casali, in un'area perimetrata quale centro da consolidare;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 13 luglio 2009 (prot. prov.le n. 57568 del 15 luglio 2009), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 29/07/2009 (prot. prov.le n. 62411 del 04/08/2009) che,

concordando con le valutazioni di ARPA, conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;

- del parere (in atti), trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 15 giugno 2010 (prot. prov.le n. 46671 del 16/06/2010) che formula una valutazione di non assoggettabilità della variante alla procedura di VAS;

**Dato atto che** il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante in argomento scade il 15 agosto 2010, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti è pervenuto alla Provincia in data 16 giugno u.s.;

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

**Preso atto** che, come risulta nella predetta Relazione, in sede istruttoria è stato verificato che la suddetta documentazione inoltrata dal Comune è esaustiva anche rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Considerato che:**

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le osservazioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità della Variante al P.R.G. del Comune di Morfasso alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con una valutazione favorevole;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L.R. n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Viste:**

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009, cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000, e recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

**Dato atto** del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

**Ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Morfasso per le successive determinazioni di competenza;

**\***

## **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante specifica al PRG del Comune di Morfasso, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 74 del 27/11/2008;

2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità della Variante in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, le osservazioni alla Variante urbanistica adottata dal Comune Morfasso con atto del Consiglio Comunale n. 74 del 27/11/2008, riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale, e che la medesima variante è stata recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ed è in attesa dell'entrata in vigore;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Morfasso;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Presidente**

**TRESPIDI MASSIMO**

**Il Segretario Generale**

**FONTANA CARMELO**

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)**

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale", valutati i contenuti del Rapporto Preliminare sulla base degli elementi di cui all'allegato I dello stesso Decreto legislativo, e

- tenuto conto dei contributi forniti da ARPA, AUSL e ATO;
- considerato che con la presente Variante vengono classificati alcuni edifici esistenti, ubicati in differenti ambiti territoriali del Comune di Morfasso, come "Edifici di valore testimoniale", aumentandone pertanto il regime di tutela, al fine di una maggior salvaguardia delle caratteristiche storico-testimoniali, con conseguenti benefici per il territorio ed il paesaggio;

si ritiene che la proposta esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la variante parziale al PRG del Comune di Morfasso, dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4.**

La proposta di Variante in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti e delle prescrizioni definite all'interno del Rapporto Preliminare, dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, sulla base dei quali è stata formulato il presente provvedimento di verifica e delle prescrizioni di seguito enunciate:

- per un'eventuale fase attuativa di interventi relativamente agli edifici oggetto di variante, si evidenzia quanto segue:
  - Fabbricato in località San Michele – CT fg.4 mapp.138: trattandosi di nucleo isolato le opere inerenti al servizio idrico integrato dovranno uniformarsi a quelle relative alle "case sparse"; si fa presente che la località San Michele risulta servita da pubblica fognatura e non risulta servita da pubblico acquedotto;
  - Fabbricato in località La Trompa – CT fg.24 mapp.66-67: trattandosi di nucleo isolato le opere inerenti al servizio idrico integrato dovranno uniformarsi a quelle relative alle "case sparse";
  - Fabbricato in località Il Brandolino – CT fg.39 mapp.283-284-285: trattandosi di nucleo isolato le opere inerenti al servizio idrico integrato dovranno uniformarsi a quelle relative alle "case sparse";
  - Fabbricato in località Lamasso – CT fg.52 mapp.79-80-85-411-412: trattandosi di nucleo isolato le opere inerenti al servizio idrico integrato dovranno uniformarsi a quelle relative alle "case sparse";
  - Fabbricato in località Casali – CT fg.66 mapp.264: la località non risulta servita dal pubblico acquedotto e risulta servita dalla pubblica fognatura che recapita all'impianto di depurazione di Casali (Fossa Imhoff);
- si segnala la necessità che nelle aree circostanti gli edifici oggetto di variante che avranno destinazione residenziale, sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1° classe di cui all'art.216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
- ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si richiama, relativamente agli edifici oggetto di variante che avranno destinazione residenziale, la necessità di garantire il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità (tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997) previsti dalla Zonizzazione acustica adottata dal Comune di Morfasso;
- in riferimento all'eventuale presenza di strutture cimiteriali, si rammentano il divieto di costruzione di nuovi edifici e le limitazioni agli interventi sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di 200

m stabilite dall'art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge n°166/2002, e dalla L.R. n°19/2004;

- relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) eventualmente presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n°10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2  $\mu$ T di induzione magnetica:
  - le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2  $\mu$ T di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito;
  - ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste in corrispondenza o nelle zone circostanti le aree oggetto di Variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, e zone gioco anche non attrezzate, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2  $\mu$ T di induzione magnetica;
- in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio radio televisivo (stazioni radio-base, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; ciò anche, ove possibile, sulla base della documentazione e dei pareri tecnici e sanitari prodotti in fase di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti;
- qualora gli edifici oggetto di Variante risultino compresi nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 del suddetto art.94; in ogni caso, gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
- per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici, delle reti tecnologiche e degli impianti presenti e/o da realizzarsi nelle aree oggetto di Variante, si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n°13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n°236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n°503 per edifici, spazi e servizi pubblici); inoltre, si ritiene necessario, fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica, l'allaccio all'acquedotto comunale per l'approvvigionamento idropotabile, e alla fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui; infine, si richiamano le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All.4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977;
- relativamente a sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi.

La variante parziale al PRG di Morfasso potrà quindi seguire le procedure di cui all'art.41 comma 2 lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare sulla base del quale è stata emesso il presente provvedimento.

**OSSERVAZIONI (di cui al comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78 e succ. mod. ed int.)**

1. Considerato che precedentemente alla presente variante, sono state adottate ulteriori varianti parziali, alcune già approvate ed altre attualmente in itinere, il Comune deve assicurare il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dell'art.15 della L.R.47/78.
2. Premesso che la verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con la pianificazione provinciale, è stata effettuata rispetto al PTCP 2000 vigente e alla Variante al PTCP adottata, in quanto pur essendo la stessa di recente approvazione (atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010) non è ancora entrata in vigore, si osserva quanto segue:
  - in fase attuativa di eventuali interventi previsti relativamente a tutti gli edifici oggetto di Variante (Var.1 - Ex Canonica di San Michele; Var.2 - La Trompa; Var.3 - Il Brandolino; Var.4 - Lamasso; Var.5 - Ex Canonica di Casali), il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta Val d'Arda - n°15";
  - in fase attuativa di eventuali interventi previsti relativamente agli edifici oggetto delle varianti Var.2 - La Trompa, Var.3 - Il Brandolino e Var.4 - Lamasso, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.61 "Disciplina degli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole" o all'art.62 "Disciplina degli interventi edilizi per funzioni non connesse alle attività agricole" del PTCP 2007.
3. L'edificio oggetto della Var.2 - La Trompa, è ubicato in una zona interessata dalla "fascia di tutela del Rio Caselli" e da "foreste e boschi", ai sensi del D.Lgs.42/2004 art.142; in sede di attuazione di eventuali interventi risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
4. **VAR. n.1 - Ex Canonica di San Michele.** L'edificio oggetto di Variante ricade in una frana per scivolamento in blocco, in stato quiescente, individuata nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 comma 7 delle Norme), sulla quale non risulta effettuato né lo studio di stabilità (manca infatti il III livello di approfondimento, secondo la delib. A.L. n. 112/2007, ma risulta solo empiricamente valutata medio-alta la suscettività da frana) né il conseguente studio del rischio, necessari per ipotesi di nuovi interventi sulla base della normativa vigente. Tali studi dovrebbero comunque essere contestualizzati ad uno strumento urbanistico adeguato alla pianificazione sovraordinata in tema di dissesto. Ciononostante, data la tipologia di Variante e stante la valutazione favorevole del geologo incaricato circoscritta agli interventi di minore impatto, si attesta la compatibilità geologico-ambientale dei soli interventi sull'esistente ammessi dalla legislazione vigente nelle aree interessate da frana quiescente non oggetto di studio del rischio.

- 5. VAR. n.2 - La Trompa.** L'edificio oggetto di Variante ricade nelle zone di protezione delle acque sotterranee (rocce-magazzino) e nelle zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazioni ad uso potabile (bacino di alimentazione) individuate nel PTCP 2010 (Tav. A5 - art. 35 commi 4 e 6 delle Norme) in attuazione del PTA regionale, ciò che impone un controllo particolarmente accurato del sistema di smaltimento dei reflui (che, come risulta dal Rapporto ambientale, non si inserisce della rete pubblica di gestione).
- 6. VAR. n.3 - Il Brandolino.** L'edificio oggetto di Variante ricade a monte di una frana attiva complessa, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 - art. 31 comma 6), sulla quale non risulta effettuata alcuna valutazione di stabilità e di evoluzione del fenomeno, necessaria in ragione della pericolosità delle aree di coronamento ("aree di possibile influenza" indicate dallo stesso comma 6). Ciononostante, data la tipologia di Variante e preso atto della valutazione favorevole del geologo incaricato circoscritta agli interventi di minore impatto, si attesta la compatibilità geologico-ambientale dei soli interventi sull'esistente, escludendosi in ogni caso nuove costruzioni o significativi scavi e movimenti di terra ai sensi dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002 lettere g) e m). L'edificio ricade anche nelle zone di protezione delle acque sotterranee (rocce-magazzino) e nelle zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazioni ad uso potabile (area a ridosso della presa) individuate nel PTCP 2010 (Tav. A5 - art. 35 commi 4 e 6 delle Norme) in attuazione del PTA regionale, ciò che impone un controllo particolarmente accurato del sistema di smaltimento dei reflui (che, come risulta dal Rapporto ambientale, non si inserisce della rete pubblica di gestione).
- 7. VAR. n.4 - Lamasso.** L'edificio oggetto di Variante ricade in una frana quiescente complessa, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 comma 7 delle Norme), sulla quale non risulta effettuato né lo studio di stabilità (manca infatti il III livello di approfondimento, secondo la delib. A.L. n. 112/2007) né il conseguente studio del rischio, necessari per ipotesi di nuovi interventi sulla base della normativa vigente. Tali studi dovrebbero comunque essere contestualizzati ad uno strumento urbanistico adeguato alla pianificazione sovraordinata in tema di dissesto. Ciononostante, data la tipologia di Variante e stante la valutazione favorevole del geologo incaricato circoscritta agli interventi di minore impatto, si attesta la compatibilità geologico-ambientale dei soli interventi sull'esistente ammessi dalla legislazione vigente nelle aree interessate da frana quiescente non oggetto di studio del rischio. L'edificio ricade anche nelle zone di protezione delle acque sotterranee (rocce-magazzino) e nelle zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazioni ad uso potabile (bacino di alimentazione) individuate nel PTCP 2010 (Tav. A5 - art. 35 commi 4 e 6 delle Norme) in attuazione del PTA regionale, ciò che impone un controllo particolarmente accurato del sistema di smaltimento dei reflui (che, come risulta dal Rapporto ambientale, non si inserisce della rete pubblica di gestione).
- 8. VAR. n.5 - Ex Canonica di Casali.** L'edificio oggetto di Variante ricade al limite fra una frana quiescente complessa e un deposito di versante, individuati nella pianificazione sovraordinata e in

particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 commi 7 e 8 e art. 33 comma 7 delle Norme) e sulla frana non risulta effettuato né lo studio di stabilità (manca infatti il III livello di approfondimento, secondo la delib. A.L. n. 112/2007) né il conseguente studio del rischio, necessari per ipotesi di nuovi interventi sulla base della normativa vigente. Tali studi dovrebbero comunque essere contestualizzati ad uno strumento urbanistico adeguato alla pianificazione sovraordinata in tema di dissesto. Ciononostante, data la tipologia di Variante e stante la valutazione favorevole del geologo incaricato circoscritta agli interventi di minore impatto, si attesta la compatibilità geologico-ambientale dei soli interventi sull'esistente ammessi dalla legislazione vigente nelle aree interessate da frana quiescente non oggetto di studio del rischio, purché siano compatibili con la disciplina dell'abitato da consolidare (Zona B) ai sensi della L. n.445/1908 e dell'art. 29 delle Norme PTPR.